

DEL DEPUTATO CONDANNATO

Una esperienza oramai quasi decenne ha finito di persuadere la Camera e il Governo che la legge elettorale vigente ha bisogno di essere in parecchie parti riveduta e ritoccata se si vuole che essa dia, come deve, al paese una rappresentanza nella quale si rispecchino sinceramente e fedelmente le correnti politiche che in esso prevalgono.

Epperò prendendo occasione dal ritorno nel collegio uninominale, il quale tende anch'esso per altra via allo stesso scopo, l'on. Nicotera ha presentato alla Camera dei Deputati fin dallo scorso anno un disegno di legge, destinato a meglio disciplinare le operazioni elettorali, principalmente con lo scopo di prevenire le frodi e i brogli che si sono verificati più sovente nelle elezioni politiche durante l'ultimo decennio.

La Camera delegò ad esaminare questo progetto una speciale Commissione, la quale sotto la presidenza dell'on. Genala ci ha lavorato intorno parecchi mesi, sottoponendo le proposte governative nel loro complesso e singolarmente ad un esame molto serio e accurato, i cui risultati sono stati riassunti in una bella e ampia relazione — opera dello stesso Genala — che è, si può dire, una completa monografia sull'importantissimo argomento

e merita di essere studiata a fondo da chi s'interessa di siffatte questioni.

Rinunziamo per oggi a darne un sunto, limitandoci a dire che il lavoro della Commissione ha quasi in ogni parte, dove più largamente dove con pochi ritocchi, migliorate le proposte del Governo; ha vieppù assicurato la retta compilazione delle liste, corretta la composizione dei seggi, meglio tutelato l'elettore dalle insidie e dalle violenze a cui più spesso era esposto, e più efficacemente colpito i reati elettorali con una serie bene coordinata di provvedimenti punitivi messi in armonia con le disposizioni del codice penale vigente.

Ma queste non sono che affermazioni. Perchè i nostri lettori possano formarsi da sè stessi un'idea del lavoro della Commissione e dell'on. Genala che lo ha così degnamente illustrato, facciamo seguire a queste nostre parole quel capitolo della Relazione, in cui è trattata la questione della sospensione — che il Governo propose e la Commissione respinse — del deputato condannato, dall'esercizio delle sue funzioni fino a tanto che abbia espiato la pena.

Ecco le parole della Relazione:

All'articolo 86 il Governo propose questo emendamento aggiuntivo: « I condannati a pene restrittive della libertà personale, per qualunque reato pel quale non s'incorra nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, se deputati o eletti deputati, non possono esercitare il mandato finchè non abbiano espiato la pena. »

Nella relazione se ne spiegano i motivi con queste parole: Esso è « destinato a dirimere razionalmente, e per ministero di legge, una questione che nella nostra Camera

fu dibattuta al lume di meri criterî politici, e che per sua natura, ove non fosse disciplinata con una stabile norma, non potrebbe non essere trattata di volta in volta con criterî diversi e con riguardo più alle persone ed ai casi pratici, anzichè alle serene e superiori necessità dell' astratta giustizia.

« Che un cittadino, eletto deputato mentre si trova sostenuto in carcere per espiazione di pena, debba restarvi fino al compimento di quest' ultima e non già uscirne pel fatto della elezione, è questa una opinione, che non può non essere riconosciuta giuridicamente vera. Se fosse altrimenti, una limitata ed irresponsabile frazione di popolo risulterebbe investita dell'autorità di annullare la cosa giudicata, di sospendere l'esecuzione della legge, autorità che al solo Parlamento e nelle sole forme legali, compete; o, se si vuol meglio, investita del diritto di grazia, prerogativa questa che ragioni logiche, non meno che disposizioni statutarie, vogliono riserbata esclusivamente alla maestà della Corona.

« Nè poi merita alcun riguardo il costume invalso presso qualche Collegio, di erigersi a vindice della libertà conculcata ed a Corte di cassazione politica, oggi che fortunatamente le prigioni non più si apprestano ai delitti di semplici opinioni politiche. »

Alla vostra Commissione, incombeva di fare un maturo studio di questa proposta, che forma il punto saliente del disegno di legge: e le è parso innanzi tutto che non risponda appieno agli intenti espressi nella relazione del Governo, e che inoltre vada soggetta a gravissime obiezioni.

Esaminiamola.

Essa dice: i *condannati*; si deve intendere con sentenza passata in giudicato. *A pene restrittive della libertà personale*; quindi non solò alla reclusione e alla detenzione, ma anche all'arresto e al confino, che sono pene di polizia; e non solo per condanne di lunga durata, ma anche per pochissimi giorni. *Per qualunque reato pel quale non s' incorra nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile*; quindi, anche per delitti non gravi: come duello, ingiuria,

reati di stampa; e non solo per delitti, ma anche per contravvenzioni, giacchè la parola *reato*, come stabilisce l'articolo 1.º del Codice penale, comprende gli uni e le altre. *Se deputati*, cioè cittadini che erano già eletti, il giorno in cui la sentenza di condanna passò in giudicato. *O eletti deputati*, cioè condannati già irrevocabilmente, prima di essere eletti deputati. *Non possono esercitare il mandato*, cioè rimangono deputati ma sono sospesi dall'esercizio delle funzioni. *Finchè non abbiano espiato la pena*; cioè, la sospensione dura dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato, fino a quello in cui la pena è stata completamente scontata.

L'articolo è sembrato in talune parti esorbitante, in altre indeterminato. Esso, fu detto, colpisce il deputato condannato a qualsiasi, benchè minima pena, per esempio a brevi giorni di detenzione, o di arresto, o di confino, la cui espiazione potrebbe senz'alcun danno della maestà della legge, e forse con vantaggio della Camera, essere differita a quando la sessione si aggiorna o si proroga. Lo colpisce per qualsiasi reato, senza badare alla natura e qualità di esso. E qui taluno osservò che dovrebbero eccettuarsi i reati politici, come quelli che sono reati di semplice opinione, senza intrinseca malvagità, e anzi talvolta eccitati da uno spirito ardente di libertà, per quanto esagerato e manifestato in forma biasimevole. Ma da altri fu opposto, essere questi fra i più temibili, perchè rivolti contro l'integrità della patria, le pubbliche libertà, le istituzioni fondamentali dello Stato, che si connettono organicamente con la vita della nazione; per lo che sarebbe assurdo e ripugnante alla ragione giuridica e politica, se coloro che offendono la patria o le sue istituzioni, dovessero avere il privilegio di sfuggire, sia pure transitoriamente, alle conseguenze delle condanne che li hanno colpiti per cotesti reati.

Altri avrebbe voluto escludere dall'articolo i delitti di stampa, certe ingiurie, il duello, sovente imposti al deputato dalla necessità della lotta o dal costume sociale. Altri poi, crede ingiusto comprendervi le contravvenzioni, dove non è mai nè dolo, nè danno sociale, nè conseguentemente, urgenza di far scontare la pena.

Fu anche detto, che mentre ritenevasi giusta la legge per i cittadini che venissero eletti dopo essere stati condannati, non sembrava ugualmente opportuna per i deputati che già fossero nell'esercizio delle loro funzioni legislative quando la condanna passava in giudicato. Al che fu risposto, essere inammissibile tale diversità; l'eletto, dal dì della elezione è uguale a ogni altro deputato, e quindi la distinzione sarebbe senza fondamento giuridico, nè morale, nè politico; apparirebbe come un privilegio ingiustificabile.

Fu detto che la disposizione è troppo rigida, perchè colpisce il deputato immediatamente, appena che la sentenza passa in giudicato, senza aver punto riguardo al tempo nè alle condizioni speciali della Camera, nè a quelle speciali dell'ufficio che il deputato sta compiendo, e che forse consiglierebbero un differimento nell'esecuzione della pena. E fu soggiunto, che, mentre per ogni cittadino condannato a detenzione non superiore ai 3 mesi, quando vi sia ricorso in grazia, si sospende l'esecuzione della pena, per il deputato che ricorresse, niuna sospensione degli effetti di essa si farebbe con l'articolo nuovo. Che anzi questo si applicherebbe, e il deputato sarebbe sospeso; e la sospensione dal mandato legislativo durerebbe tutto il tempo in cui la grazia si aspetta; e se non fosse accolta, durerebbe poi anche per tutto il tempo della espiazione della pena. Dal che conseguirebbe, che la pena è di 3 mesi di detenzione e la risoluzione del ricorso in grazia si fa attendere, per esempio, 3 o 6 mesi (e può dipendere o dalle circostanze o dalla volontà degli uomini) il deputato rimarrebbe sospeso dalle sue funzioni non per 3 mesi, ma per 6 o per 9.

Infine, si crea una nuova istituzione: il deputato che non può esercitare il suo mandato — con effetti molto indeterminati, ma certo molto gravi, e di cui parleremo più innanzi.

Ma entriamo subito nel cuore della questione. Con questo emendamento ha il Governo inteso di derogare all'articolo 45 dello Statuto del Regno?

Se la risposta fosse affermativa, noi dichiariamo di non

poterla accogliere; perchè riteniamo una siffatta restrizione della libertà statutaria, assolutamente inaccettabile.

Se, per lo contrario, come pare ragionevole il supporre dalla lettera dell'articolo e dai motivi addotti, il Governo non pensa e non vuole derogare all'articolo 45 dello Statuto, allora presentiamo quest'altra serie di considerazioni.

In forza della immunità personale del deputato, che fa parte integrante delle prerogative della Camera, nessun procedimento penale può essere iniziato, nessun arresto eseguito, senza la previa autorizzazione di essa; e non può eseguirsi nè l'arresto *preventivo* o di custodia, durante il procedimento, nè quello *esecutivo* o per espiazione di pena, dopo che la condanna è passata in giudicato. Su questo punto è ormai stabilita in modo certo l'estensione della prerogativa consacrata con l'articolo 45.

Il Governo dunque, per arrestare il deputato in forza di una sentenza passata in giudicato, dovrà chiedere sempre la previa autorizzazione della Camera.

Ora, avverrà uno di questi due fatti: o che la Camera accorda il consenso, o che lo nega.

Se lo accorda, il deputato verrà arrestato o fuggirà; e in ogni modo esso sarà posto nell'impossibilità di esercitare il suo mandato; e lo scopo che si propone il Governo, verrà raggiunto di per sè, indipendentemente dalla sua proposta. O invece la Camera, riconoscendo essere il caso di coprire il deputato con l'immunità stabilita nello Statuto, ricusa il consenso all'arresto; ed allora avremo questa stridente antinomia, che il deputato condannato non potrà essere carcerato, ma non potrà nemmeno esercitare le sue funzioni. Questo è inammissibile, perchè urta contro i fini essenziali della prerogativa; essa non è consentita a beneficio personale del deputato, per sottrarlo all'espiazione della pena, affinchè attenda alle sue private faccende, ma è data a lui quale investito della funzione pubblica di legislatore; e gli deve essere accordata solo in quanto lo difenda da eventuali soprusi, e gli permetta, nell'interesse de' suoi rappresentanti e della Camera, di adempiere l'alto suo ufficio.

Adottando la proposta del Governo, questo scopo vero della prerogativa resterebbe frustrato; e l'articolo 45 dello Statuto verrebbe implicitamente derogato, in quei casi appunto, in cui la prerogativa corrisponderebbe più utilmente al suo fine.

Ma non basta. La sospensione del mandato è produttiva di gravissimi effetti giuridici, i quali però nella proposta del Governo non sono ben determinati, nè il determinarli è facile.

E questi effetti giuridici seguiranno sempre, come conseguenza pura e semplice della condanna passata in giudicato, e senza bisogno di alcuna speciale pronunzia? Se il deputato colpito dalla sentenza definitiva si troverà nella Camera, dovrà esserne espulso? Se vorrà entrare nell'Aula o negli Uffici, dovrà esserne respinto? Se farà parte di Giunte, di Commissioni d'inchiesta, dovrà decaderne? E se continuasse, anche per poco, nelle sue funzioni, e col suo voto decidesse di una legge, di un provvedimento qualsiasi, le deliberazioni alle quali ha partecipato sarebbero nulle? E sarà pure sospeso dalle altre prerogative ed immunità inerenti alle funzioni di deputato? Se commettesse altro reato durante il tempo della sospensione, sarà applicabile a lui l'articolo 45 dello Statuto?

E chi deciderà di tutto questo? L'autorità giudiziaria? La Camera? La presidenza di essa?

Nei casi di sospensione o interdizione soggetti al diritto comune, giudica l'autorità giudiziaria. Ma qui siamo in tema di prerogative del deputato, e di queste non può esser giudice competente che la Camera. Lo dicono chiaro lo Statuto, la lunga pratica nostra, a cominciare dalla memorabile discussione del 1855 nel Parlamento subalpino; lo dice la natura stessa delle cose, giacchè ogni potere deve essere giudice delle sue prerogative, essendo esse concesse appunto per garantirlo contro il possibile abuso degli altri poteri.

Orbene, se giudice della prerogativa è la Camera, anche il giudizio del giorno in cui comincia e di quello in cui finisce la sospensione del mandato, deve appartenere alla

Camera. Essa dunque giudicherà se la sentenza sia o non sia passata in giudicato, e dovrà dichiarare il giorno in cui la sospensione del deputato incomincia; e poi, dopo aver ricevuto notizia dal Governo che la pena è stata scontata, o la condanna altrimenti estinta, dovrà essa stessa dichiarare, sia pure per bocca del presidente, che la sospensione è cessata, e che il deputato rientra, pari tra i suoi pari, nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Oggi, non occorre nulla di tutto questo, perchè la sospensione è implicita, e dipende dal fatto dell'arresto e della permanenza in carcere, e dura fino a tanto che dura cotesto fatto, con effetti eguali, sia che si tratti di arresto preventivo, come di esecutivo. Con la nuova proposta, invece, pur rimanendo inalterato tutto quel che concerne l'arresto preventivo, vi si aggiungerebbe una nuova istituzione, cioè la sospensione dal mandato, indipendente dal fatto della carcerazione. Ora, non è chi non vegga come questo sistema, con le sue incertezze, con la necessità di ricorrere alla Camera e per il consenso all'arresto, e per la dichiarazione di sospensione, e per la cessazione di essa, sarebbe assai lontano dal raggiungere lo scopo del Governo, se tale scopo è di impedire che nella Camera si moltiplichino le discussioni sopra argomenti delicati e scottanti, perchè invece di una volta sola, si discuterebbe due e forse tre volte. Oggi, tutto si riduce a consentire o rifiutare l'arresto; col nuovo articolo si discuterà anche degli effetti più o meno larghi, che seguiranno dalla sospensione. Oggi, gli effetti discendono per necessità di cose dal fatto materiale dell'arresto; col nuovo sistema, potendo avvenire che siasi negata l'autorizzazione di arrestare, bisognerebbe fissare esattamente gli effetti giuridici della sospensione.

È chiaro pertanto che la disposizione proposta non raggiunge lo scopo.

Vero è che l'articolo 45 dello Statuto fu interpretato anche in modo diverso da quello che noi, confortati dalle deliberazioni della Camera, riteniamo per vero.

Alcuni sostengono che, tranne il caso di flagrante reato, l'eletto non possa mai, durante la sessione venire arrestato,

nemmeno se fosse consenziente la Camera. L'immunità dell'arresto, anche esecutivo, è assoluta e inviolabile.

Altri, per l'opposto, affermano che l'arresto esecutivo debbasi eseguire sempre, e immediatamente, senza chiedere alcun consenso alla Camera.

Noi crediamo erronee sì l'una che l'altra opinione. L'una, esagerando oltre ogni ragione di diritto e di buona politica la prerogativa, tramuta questa in privilegio d'impunità e la Camera in asilo, con aperta offesa della giustizia e con abbassamento dell'autorità morale del Corpo elettivo. L'altra introduce un'arbitraria restrizione alle disposizioni e agl'intenti dell'articolo 45, sì da rendere nulla e vana la prerogativa, in quei casi in cui forse può maggiormente importare che sia viva e si esplichì.

Il vero si è, che per l'articolo 45 dello Statuto, oltre il caso di flagranza di reato, si può, durante la Sessione, arrestare un deputato per reato da lui commesso: e che l'arresto può essere tanto preventivo, quanto esecutivo; ma che in entrambi questi casi, per eseguire l'arresto è necessario il previo consenso della Camera. Così e non altrimenti dev'essere inteso l'articolo 45 dello Statuto.

Fu anche suggerita una soluzione intermedia, non tanto come interpretazione, quanto come innovazione da recarsi all'articolo 45; disponendo che si possa procedere all'arresto del deputato in esecuzione di condanna passata in giudicato, senza bisogno del previo consenso della Camera; ma che questa però possa, quando lo creda, richiedere la scarcerazione di lui, e la sospensione della pena per tutta la durata della Sessione.

Il suggerimento suaccennato condurrebbe ad adottare un'altra norma limitatamente all'arresto *esecutivo*, in considerazione ch'esso verrebbe fatto dopo una condanna passata in giudicato, che deve ritenersi conforme a verità. Così facendo, coesisterebbero due sistemi: l'arresto *preventivo* non potrebbe avvenire senza il previo consenso della Camera — l'arresto *esecutivo* potrebbe essere eseguito senza nulla chiedere alla Camera, ma questa potrebbe di sua iniziativa ordinare la scarcerazione.

Tutto considerato, noi crediamo che debbasi conservare l'articolo 45 nella sua integrità, e che piuttosto di pensare a derogarlo per seguire esempi stranieri, valga meglio assicurarne la retta intelligenza ed applicazione.

Fu anche proposto, col disegno di legge presentato dall'on. Crispi l'8 maggio 1890 (n. 149) che « i condannati « per reati pei quali non si incorre nella perdita della « qualità di elettore e di eleggibile non possano essere « eletti durante l'espiazione della pena. » È evidente l'esorbitanza di questa disposizione, che colpirebbe di temporanea ineleggibilità tutti i condannati, per qualsiasi reato ed a qualsiasi pena. E ciò spiega perchè la proposta non andò oltre la prima lettura, e fu sepolta.

Un'altra idea fu annunciata, di stabilire che il deputato condannato a pena restrittiva della libertà per la durata, ad esempio, di almeno 3 o di almeno 6 mesi, decada dal mandato, rimanendo però sempre eleggibile.

Siffatta disposizione risponderebbe a un obiettivo diverso da quello che si è proposto il Governo; e soprattutto mirebbe a non tollerare il deputato condannato a lunga pena, per riguardo non solo alla Camera, ma anche agli elettori che lo hanno prescelto. Essi possono dire con ragione di avere eletto per loro rappresentante un cittadino non condannato, e la sopravvenuta condanna esser tale fatto, che ad essi spetta dichiarare, con la solennità di una nuova elezione, se, per la qualità del reato e la gravità della condanna, sia spenta ovvero continui ancora la fiducia che aveva riposta in lui.

Da cotesta disposizione potrebbe venire raggiunto in parte lo scopo cui mira il Governo, e anche in modo più deciso, se il condannato non fosse rieletto; ma ove gli elettori gli confermassero il mandato, la questione risorgerebbe tal quale, tranne che nel frattempo egli fosse stato arrestato; nel quale caso la questione muterebbe in parte.

Sembra dal brano della relazione sopra riportato, che il Governo proponente miri ad impedire che un cittadino carcerato per espiazione di pena, venga liberato dal carcere per il fatto della sua elezione a deputato. In questo

siamo perfettamente concordi. Anzi noi aggiungiamo che anche il deputato che sia stato arrestato nell'intervallo fra una Sessione e l'altra per espiazione di pena, debba continuare a rimanere in carcere al riaprirsi della nuova Sessione. Se essi furono arrestati legalmente, in forza di una sentenza definitiva, il Governo, che deve provvedere all'esecuzione dei giudicati, non può nè deve scarcerare sol perchè il condannato che sconta la pena viene eletto, o perchè mentre la sconta si riapre la Sessione. Facendo altrimenti si va oltre la garanzia dell'articolo 45 dello Statuto, che non dà nè autorità, nè obbligo al Governo di scarcerare chi sconta la pena; e si fa derivare dal fatto dell'elezione o dell'apertura della Sessione legislativa, una conseguenza illegittima.

Per esprimere più completamente il nostro pensiero, diremo che il Governo deve rispettare lo stato di fatto: se l'eletto è in carcere, deve lasciarlo in carcere — se libero, deve lasciarlo libero.

Il solo punto controverso può essere questo: Se, pur sostenendo in carcere il condannato per fargli scontare la pena, debba il Governo chiederne l'autorizzazione alla Camera.

Se si trattasse di cattura preventiva, non v'ha dubbio che per continuarla, e per proseguire il procedimento, l'autorizzazione sarebbe necessaria; ed anzi è quasi unanime il consenso nel ritenere che il Governo debba, inoltre, nel giorno della elezione o in quello dell'apertura della Sessione, mettere in libertà l'imputato; il che crediamo che si sia sempre fatto dal 1848 in poi.

Ma se si tratta di un deputato carcerato per espiazione di pena, in forza di condanna passata in giudicato, gli animi sono divisi: e pur ammettendo tutti che il Governo non possa liberarlo, chi reputa necessario il consenso della Camera per confermare l'espiazione della pena durante la Sessione; e chi non lo crede necessario. L'articolo 45 dello Statuto non contiene una disposizione esplicita; e la pratica parlamentare è questa: che nel caso di Coccapieller (ottobre 1866) il Governo non chiese l'autorizzazione, ma intervenne subito la grazia; nel caso dello Sbarbaro nep-

pure fu chiesta l'autorizzazione dal Governo, ma il condannato domandò esso stesso la propria liberazione per esercitare il mandato legislativo; su di che la Camera nella seduta del 22 marzo 1890 deliberò di passare all'ordine del giorno, ottenendo per tal modo l'effetto che egli rimanesse detenuto per scontare la pena.

Negli altri casi del Moneta, del Costa e forse di qualche altro, i condannati si trovavano liberi, e quindi dovevasi chiedere il consenso per arrestarli, ma non era luogo a discutere, se occorresse il consenso della Camera per confermare una detenzione già legalmente avvenuta.

È dunque dubbia la legge, dubbia la pratica. Noi incliniamo all'opinione che il Governo debba mantenere in carcere il deputato condannato per espiazione di pena, ma che nel tempo stesso debba informarne la Camera anche quando fosse stato da essa autorizzato il procedimento o la cattura preventiva; e, chiedendole il consenso di continuare nella esecuzione della sentenza, metterla in grado di giudicare, qualora lo stimi necessario, se nell'avvenuto procedimento o nella condanna, o nell'insieme dei fatti scaturiti dal giudizio, si riscontrino quelle condizioni, che per l'articolo 45 dello Statuto, rendono legittimo l'ordine di sospendere l'espiazione della pena durante la sessione legislativa.

Questa ci sembra la vera soluzione, rispettosa dell'autorità della cosa giudicata, e nel tempo stesso conforme allo spirito dello Statuto (come si manifesta anche nell'ampia immunità dei senatori) e rispondente agli alti fini della prerogativa parlamentare:

Ma per conseguire la retta applicazione della prerogativa, non occorre una nuova disposizione di legge; e ad ogni modo, quella proposta dal Governo non conduce allo scopo. I precedenti del Governo e della Camera, che abbiamo testè rammentato, ci sembrano giusti ed opportuni, e valgono più e meglio della proposta che ci sta dinanzi. Non v'è dunque da fare altro, che da confermare i precedenti autorevoli.

L'onorevole ministro pensa, che, ove non fosse disciplinata con la disposizione da lui proposta questa quistione, non potrebbe non essere trattata di volta in volta con criterii diversi e con riguardo più alle persone ed ai casi pratici, anzichè alle serene e superiori necessità dell'astratta giustizia. Noi, al contrario, portiamo ferma opinione che di giustizia astratta non sia da parlare nelle umane società, e men che mai in questa materia mezzo giuridica e mezzo politica, nella quale è gran pregio poter valutare caso per caso tutti gli elementi di fatto, che la Camera deve aver presenti per fare della sua prerogativa un uso retto e opportuno.

La prerogativa deve essere tenuta ferma, e non per pregiudizio o per affetto verso forme e garanzie antiquate. Oggi i tempi sono tranquilli e favorevoli al consolidamento e al buon uso delle pubbliche libertà; ma anche nel seno delle società moderne si agitano poderose forze, che potrebbero minacciare o sovvertire la libertà, onde sarebbe opera imprudente o colpevole il disarmare gli Stati, di quegli ordinamenti che possono, fino ad un certo punto, servir loro di presidio. Le istituzioni hanno vita secolare, e debbono essere atte a sostenere anche l'urto o l'insidia degli eventi lontani. Alla stessa calma dell'oggi contribuiscono, con azione preventiva, questi congegni che taluni, obliando o mal giudicando i buoni effetti ottenuti, potrebbero ritenere non più necessari.

Crediamo che sia pieno l'accordo fra Governo e Camera nel volere rispettare intatta e valida la prerogativa; e a tal'uopo anzi, crediamo che debba essere contenuta ne' suoi naturali confini, e debba conservare il suo alto carattere di garanzia delle libertà costituzionali, e non degenerare in privilegio d'impunità.

La proposta del Governo, se anche non fosse inefficace, siccome abbiamo dianzi dimostrato, sarebbe in ogni modo assai lungi dall'aver provveduto all'intiera materia dell'articolo 45. Essa non tocca che ad un punto solo — il condannato a pena restrittiva; ma la prerogativa che sta scritta nello Statuto abbraccia un campo molto più vasto, poichè

comprende anche il procedimento penale e l'arresto preventivo.

Casi di deputati condannati irrevocabilmente, non se ne ebbero dal 1848 in poi, che 4 o 5 soltanto; mentre delle domande per autorizzazione a procedere o a catturare preventivamente, se ne contano 116.

È dunque di gran lunga più grande l'importanza di provvedere a questi anzichè solo a quelli, come fa il disegno del Governo; o meglio, di provvedere a tutta la materia, nell'intento che sieno regolate con savio e severo rispetto della prerogativa e della giustizia, tanto le domande di procedere e di arrestare in via preventiva od esecutiva, quanto l'esame e il giudizio della Camera su di esse.

Ma più che ad escogitare nuove leggi, la vostra Giunta crede che sarebbe miglior consiglio volgere le cure a migliorare l'attuale procedimento.

Una nuova legge sarebbe, o restrittiva della prerogativa, e la respingeremmo; o estensiva di essa, e la respingeremmo egualmente, ovvero interpretativa, e non ci parrebbe savio di farla. Ardua e delicata, e di suprema importanza è la materia, perchè si connette con le funzioni e l'indipendenza del potere legislativo, che da noi è anche potere costituente, e perchè in essa i criteri giuridici s'intrecciano in modo intimo e insindacabile coi criteri politici; di guisachè non sarebbe opera di prudente legislatore tentare di sottoporla a formole recise o astratte; mentre per sua natura richiede che la Camera elettiva, pur ispirandosi sempre alle alte ragioni della giustizia e dell'utilità generale, risolva ponderatamente caso per caso.

Ciò è conforme al carattere della nostra costituzione, che si va svolgendo con proprio processo storico, e lentamente modificando allorchè la necessità preme, e solo nei limiti di essa. Lasciamo dunque che la vita costituzionale italiana continui con spontaneità secondo il carattere nazionale.

Ma in qual modo potrebbesi migliorare il procedimento che si segue per le domande di autorizzazione e per l'esame e il giudizio di esse, al fine di ottenere che i criterii e le deliberazioni della Camera sieno maturi e spassionati, e di

assicurare che vengano poi costantemente rispettati e seguiti?

Oggi le domande di autorizzazione per traduzione in giudizio o per arresto preventivo di un deputato sono presentate dal guardasigilli alla Camera, spesse volte senza una sufficiente istruzione preliminare dell'ingenero del reato; e le più sono per piccoli reati o per contravvenzioni.

L'annuncio, ripercosso nei giornali, produce subito una sfavorevole impressione, che colpisce i deputati e anche un poco la Camera.

Le domande passano agli uffici, e ivi accorrono per solidarietà di parte o per gentile sentimento, gli amici; altri non intervengono, per schivare un increscioso compito. Il voto della Commissione nominata, porta sovente l'impronta di un giudizio non interamente spassionato e obbiettivo; e questo si ripete o un fatto simile si allarga nella discussione della Camera, segnatamente se la passione politica vi soffia dentro.

Per verità la maggior parte delle deliberazioni della Camera nostra furono assennate; ma pure ve ne sono altre parecchie su cui dovremmo portare un differente giudizio. Ad ogni modo rimane sempre la discussione ardente ed incresciosa, e il timore che non ne esca una risoluzione savia e imparziale. E questo è appunto il fatto che ha mosso il Governo a presentarvi all'articolo 86 la sua proposta.

Or bene, non si potrebbe egli sostituire con vantaggio all'esame degli Uffici e della Commissione nominata volta per volta, una Giunta permanente, numerosa, composta di uomini autorevoli, eletti al principio d'ogni sessione dalla Camera, o per sua delegazione dal presidente, e deferire ad essa l'esame di tutte le domande che pervengono alla Camera, in forza dell'articolo 45 dello Statuto? E se non piacesse di moltiplicare le Commissioni permanenti, non si potrebbe affidare questo mandato alla stessa Giunta per le elezioni?

La materia è analoga; si tratta di due prerogative statutarie: — la prima (articolo 60 dello Statuto) traduce in atto il diritto che ha la Camera di giudicare della validità

dei titoli di ammissione dei proprii membri; la seconda è posta in certo modo à guardia di quella, e garentisce che il membro della Camera non verrà distolto dalle sue funzioni nemmeno per causa di reato, senza il consenso dell'assemblea.

Chi pensa che nei primi tempi della nostra vita rappresentativa la verifica delle elezioni si faceva passando attraverso l'esame degli Uffici, delle Commissioni ivi elette, e delle più appassionate discussioni; e che, per amore o per odio di parte, ora si tenevano valide elezioni nulle, ora si annullavano altre validissime, e una stessa questione si risolveva in due contrari modi; — e poi guarda a quel che oggi si fa con prontezza, dopo esame spassionato, e, occorrendo, dopo inchieste e dibattiti; e con rispetto quasi costante del diritto e dell'equità; — bisogna che riconosca il grande progresso raggiunto nelle nostre consuetudini costituzionali, mercè l'ottimo ordinamento della Giunta per le elezioni e la maggiore maturità della Camera stessa. Non potendo l'Italia, a somiglianza dell'Inghilterra, deferire alla magistratura la verifica delle elezioni, questa è da reputarsi la soluzione migliore.

Uguale procedimento dovrebbe adottarsi per la immunità personale dei deputati; affidandone l'esame o alla Giunta stessa, o ad altra Giunta che le sia pari per competenza e per autorità.

La Camera, chiamata a decidere sopra domande così autorevolmente vagliate dalla Giunta, procederà essa stessa più sollecita nel discutere e talvolta nell'approvare senza discutere, o discuterà con minori contrasti, in ispecie quando si tratti o di fatti non gravi o di applicazione di massime già stabilite nella sua stessa consuetudine. Prima di schierarsi contro le proposte della Giunta, anderà molto cauta; e si formerà quindi una tradizione legittima, sana, che serbi e rassodi la prerogativa parlamentare, contenendola nei giusti confini.

Per tal modo serberemo intatto lo Statuto e la preziosa garanzia parlamentare; non faremo leggi di mere e astratte proclamazioni di principii o di desiderii; non creeremo anti-

nomie o dissidii fra lo Statuto e la legge elettorale, fra la legge e il costume; — e per di più avremo assicurata con un procedimento savio, pronto e sicuro, una retta applicazione della prerogativa di fronte a tutti i deputati, col massimo rispetto e riguardo per questi, e con la doverosa osservanza della legge e della giustizia.

FRANCESCO GENALA

Deputato.